

Repertorio n. 18814

Raccolta n. 11048

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82

del decreto legislativo 2 agosto 2017 n.117)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL CONGRESSO NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIO-
NALE ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi

il giorno nove

del mese di ottobre

alle ore nove e minuti trenta

9 OTTOBRE 2020, ore 9.30=

In Milano, via Messina n.35/37, presso il Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco.

Innanzi a me dottor Enrico Maria Sironi, notaio in Gallarate,
iscritto al Collegio Notarile di Milano,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

BELVISI ANTONIO MARCO, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 24
(ventiquattro) agosto 1963 (millenovecentosessantatre), domi-
ciliato in Cassano Magnago, via Cinque Giornate n.9/B,
C.F. BLV NNM 63M24 B300S.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente,
il quale, dichiarando di agire quale Presidente, eletto come
infra specificato, del Congresso Nazionale straordinario
dell'associazione riconosciuta denominata:

Registrato a
VARESE

il 15/10/2020
N. 26492
Serie 1T
Esatti Euro 0,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE - ONLUS, con sede in Roma (RM), via Sorianello n.1, codice fiscale 96252030588, iscritta all'Anagrafe delle Onlus del Lazio al n.266 fin dal 18 novembre 2016, iscritta al n.161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, costituita con atto del notaio Luigi Annibaldi di Viterbo in data 2 febbraio 1994 rep.n.35586/18099, registrato il 4 febbraio 1994 al n.537;

mi chiede di ricevere il verbale di riunione e delle deliberazioni dei delegati aventi diritto di voto in conformità al vigente statuto, convocati in questo giorno ed ora, in seconda convocazione, mediante videoconferenza, in conformità all'art.73 del decreto legge del 17 marzo 2020 n.18, convertito con legge 24 aprile 2020 n.27, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) adeguamento dello statuto nazionale a norma dell'art.101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue.

Previa designazione ed elezione del Presidente dell'assemblea nella persona del comparente BELVISI ANTONIO MARCO, dei due Vice Presidenti, dei due segretari nonché dei componenti della Commissione Verifica Poteri, in conformità all'art. 15 del regolamento nazionale, attuativo dello statuto, nonché del rego-

lamento congressuale per le riunioni in videoconferenza approvato dal Consiglio Nazionale, elezione avvenuta come infra precisato all'unanimità degli intervenuti e sotto la presidenza del Presidente Nazionale signor GRIMALDI ANTONIO, nato a Salerno il 26 (ventisei) giugno 1951 (millenovecentocinquantuno), il quale è collegato in videoconferenza dalla postazione regionale di Napoli, per la Regione Campania, il costituito comparente mi dichiara che:

- la presente riunione del Congresso Nazionale in seduta straordinaria in videoconferenza è stata indetta con deliberazione del Consiglio Nazionale in data 23 settembre 2020, a seguito del rinvio per emergenza epidemiologica della riunione già convocata per il 23 aprile 2020, dandosi atto -altresi- che la riunione di prima convocazione è andata deserta e che le convocazioni sono state diramate agli aventi diritto con comunicazione in data 26 settembre 2020 prot.S/78;

- la presente assemblea congressuale si svolge in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità fissati con il regolamento congressuale per le riunioni in videoconferenza approvato dal Consiglio Nazionale in conformità all'art.73 del decreto legge del 17 marzo 2020 n.18, convertito con legge 24 aprile 2020 n.27 ed applicabile fino al 15 ottobre 2020 in virtù dell'art.1, comma 3, del D.L. n.83/2020 convertito dalla legge 25 settembre 2020 n.124;

- dei numero 229 (duecentoventinove) delegati congressuali a-

venti diritto di voto, designati ai sensi di statuto, sono presenti in questo luogo o in videoconferenza dalle postazioni regionali numero 200 (duecento) delegati congressuali (dei quali centoquarantuno presenti in proprio e cinquantanove per delega agli atti del Congresso), come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- sono presenti, altresì, in questo luogo o in videoconferenza dalle postazioni regionali, i componenti il Consiglio Nazionale non delegati congressuali e gli altri aventi diritto a partecipare all'assemblea congressuale ma privi del diritto di voto (Presidente Onorario, ex Presidenti Nazionali, Presidenti dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri), quali risultano dal foglio delle presenze qui allegato sotto la lettera "B";

- gli intervenuti dichiarano di essere edotti degli argomenti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione.

Pertanto il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatata la presenza, in proprio o per delega, di più del 50% (cinquanta per cento) dei delegati aventi diritto di voto, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto, in seduta straordinaria di seconda convocazione, dandosi atto:

a) che in conformità all'art.73, comma 4, del D.L. n.18/2020 la presente riunione si svolge nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal regolamen-

to congressuale - riunioni in videoconferenza, mediante utilizzo di sistemi che consentono di identificare con certezza i partecipanti e l'adeguata pubblicità delle sedute, nonché la partecipazione degli intervenuti e l'esercizio del diritto di voto;

b) che il presidente è in grado di accertare ed ha accertato l'identità degli intervenuti in videoconferenza e la loro legittimazione ed è altresì in grado di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che il notaio verbalizzante può percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che gli intervenuti in videoconferenza possono prendere la parola in tempo reale, nonché ricevere, visionare e trasmettere documenti e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto a verbale che, sotto la direzione del Presidente nazionale, si è proceduto alla designazione ed elezione:

- del Presidente dell'assemblea, in persona del Tesoriere del Consiglio Nazionale BELVISI ANTONIO MARCO, eletto con voto unanime;

- dei due Vice Presidenti, nelle persone di:

GENCO VITANTONIO;

GRIGOLETTO ROBERTO;

eletti con voto unanime;

- dei due Segretari, nelle persone di:

SARTI MARIA FERNANDA;

MEZZETTI SERGIO;

eletti con voto unanime;

- dei componenti della Commissione Verifica Poteri, nelle persone di:

COLOMBO ANDREA (Presidente);

SAMARITANI GUALTIERO;

MORINI ROMEO;

BALARDINI PAOLO;

GUERINI ANDREA;

eletti con voto unanime;

Passando a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che, a seguito dell'emanazione del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n.117, a norma dell'art.101 comma 2 del medesimo decreto "fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili" del decreto stesso entro il 31 ottobre 2020, precisando che nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore il requisito dell'iscrizione

nel registro stesso si intende soddisfatto "attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore", come precisato dal comma 3 del medesimo art.101.

Pertanto, il Presidente del Congresso cede la parola al Presidente Nazionale Antonio Grimaldi, il quale illustra agli intervenuti le modifiche statuarie che propone di approvare, funzionali al suddetto adeguamento, illustrando in particolare le motivazioni che inducono ad assumere la natura di associazione Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo n.117/2017, dando atto che il numero degli associati non è inferiore a sette persone fisiche.

In particolare, il Presidente nazionale Grimaldi evidenzia:

- che vengono meglio precisate le finalità associative e le attività di interesse generale esercitate (in conformità all'art.5 del Codice del Terzo settore;
- che viene modificata la denominazione dell'associazione, inserendo l'acronimo "ODV" in sostituzione dell'acronimo "ONLUS";
- che vengono meglio disciplinati i diritti ed i doveri dei soci aderenti;
- che vengono modificate le regole relative alla destinazione del patrimonio, al Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di controllo), al bilancio, al divieto di distribuzione degli u-

tili, alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento, alla prevalenza dell'attività dei soci.

Il Presidente nazionale Grimaldi precisa che il nuovo statuto, che propone di approvare, prevede in termini programmatici che l'associazione, al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art.41 del D.Lgs. n.117/2017, assuma la qualifica di Rete associativa, iscrivendosi alla relativa sezione dell'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore, previa modifica statutaria.

Il Presidente nazionale Grimaldi ricorda all'assemblea:

- che ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo n.117/2017 le disposizioni tributarie del Codice del Terzo settore, contenute nel titolo X del suddetto decreto n.117/2017, si applicheranno a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art.101, comma 10 del medesimo decreto n.117/2017 e che fino a tale momento rimarrà in vigore la disciplina delle ONLUS, come risulta anche dall'art.5-sexies del decreto legge n.148/2017, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n.172;

- che, in proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che un ente iscritto all'Anagrafe delle ONLUS può continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. 4 dicembre 1997 n.460, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell'articolo 104 del Codice del

terzo settore.

Pertanto, il Presidente invita l'assemblea ad approvare il nuovo testo di statuto, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del Codice del terzo settore.

Udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione, nella quale sono intervenuti i coordinatori regionali di Veneto, Sardegna, Toscana ed il delegato Mauri Cesare di Siena, si procede alla votazione, con raccolta diretta dei voti da parte del Presidente mediante visualizzazione delle singole sedi videocollegate ed espressione del voto da parte di ciascun delegato.

Terminata la votazione sulle suddette proposte, il Presidente accerta e fa constatare che, con voti favorevoli 187 (centoottantasette), voti contrari 2 (due) e con l'astensione di 11 (undici) delegati

L'ASSEMBLEA DELIBERA:

1) - di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo statuto dell'associazione, nel testo che si allega al presente verbale atto sotto la lettera "C" e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, dando atto:

- che viene adottata la forma dell'associazione Organizzazione di Volontariato, con conseguente modifica della denominazione in "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONA-

LE - ODV";

- che il predetto statuto, che costituisce parte integrante del presente verbale, contiene la previsione dell'assenza di scopo di lucro, l'indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, i diritti e gli obblighi degli associati, i requisiti per la loro ammissione e la relativa procedura, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione;

2) - di subordinare la sopra deliberata modifica statutaria a termine iniziale, stabilendo che l'efficacia della stessa si produca dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello nel quale interverrà l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art.101, comma 10, del decreto legislativo n.117/2017, stabilendo, pertanto, che fino a tale momento l'associazione resta disciplinata dal previgente statuto, restando quindi soggetto a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 e rimanendo iscritta all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

3) - con separata votazione, nella quale si registrano 187 (centoottantasette) voti favorevoli e 13 (tredici) astensioni l'assemblea delibera di conferire mandato al Consiglio nazionale dell'Associazione, con le più ampie facoltà per:

- lo svolgimento delle pratiche necessarie per l'iscrizione del nuovo statuto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, con le più ampie facoltà al riguardo, compresa quella di apportare all'approvato statuto quelle eventuali modifiche che venissero eventualmente richieste dall'Autorità amministrativa;

- compiere ogni ulteriore atto utile ad assumere la qualifica di Organizzazione di Volontariato, richiedendo ed ottenendo l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore, dopo la sua istituzione ed il decorso del termine di cui al superiore punto n.2), tra cui esemplificativamente e non esaustivamente: redigere, richiedere, sottoscrivere e depositare tutta la documentazione sulla sussistenza dei requisiti (anche patrimoniali) al fine di quanto precede, nonché far constare gli stessi con eventuale appositi atti (anche notarili);

- apportare al sopra approvato testo di statuto tutte le modificazioni, soppressioni, integrazioni o precisazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità e/o necessarie ai fini dell'iscrizione e del deposito nel Registro del Terzo Settore, purché gli stessi non risultino sostanzialmente alterati;

- meglio dare atto, modificare, precisare ed indicare, anche in difformità a quanto precede, il momento di entrata in vigore del nuovo testo di statuto che regolerà la vita dell'asso-

ciazione al venir meno della disciplina ONLUS, come sopra deliberato al punto n.2).

Il comparente mi esonera espressamente dalla lettura degli allegati.


Ri-

chiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura, in assemblea, al comparente, il quale, da me interpellato, lo approva pienamente.

Scritto parte a macchina e parte a mano da persona di mia fiducia, sotto mia direzione, e da me notaio in quattro fogli dei quali occupa dodici intere pagine e parte della tredicesima pagina, viene chiuso e sottoscritto alle ore dodici e minuti dodici.

FIRMATO: ANTONIO MARCO BELVISI

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

"Fiermissima est inter pares amicitia"

iscritta all'Allegato delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18.7.2008, n.266
iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche e o'Uff. Territoriale del Governo - Roma

UNICEF

202

REGIONE CALABRIA

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

Foglio n. 1

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
1	Attisani Domenico	Catanzaro			<i>[Handwritten Signature]</i>
2	Costantinelli Alessandro	Catanzaro			<i>[Handwritten Signature]</i>
3	Siracusa Antonio	Catanzaro	Todarello Mario	Crotone	<i>[Handwritten Signature]</i>
4	Forte Francesco	Cosenza	Malvasi Vincenzo	Cosenza	<i>[Handwritten Signature]</i>
5	Spizzirri Antonio	Cosenza			<i>[Handwritten Signature]</i>
6	Megale Giuseppe	Reggio Calabria			<i>[Handwritten Signature]</i>
7	Riggio Antonio	Reggio Calabria			<i>[Handwritten Signature]</i>
8	Fallone-Leonardo	Vibo Valentia			

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]




Coordinatore Regionale *[Handwritten Signature]*

segnare il rinvio al sito info@anvvf.it tramite l'indirizzo ufficiale ANVVF della Regione

PRESENTI 7 + DELEGHE 2 = 9



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus
 "Firmissima est inter pares amicitia"
 iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
 iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l'Uff. Territoriale del Governo - Roma



MODULO 02

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

REGIONE CAMPANIA

Foglio n.3

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
1	Grimaldi Antonio	Salerno			<i>Antonio Grimaldi</i>
2	Luordo Vincenzo	Salerno			
3	Ferrara Vincenzo	Salerno			<i>Vincenzo Ferrara</i>


Antonio Paolo Schiavi *Luordo Vincenzo*




Luordo

PRESENZE 3

inviare a segreteria.congresso@anvvf.it tramite l'indirizzo ufficiale ANVVF della Regione



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus
 "Firmissima est inter pares amicitia"
 iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
 iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l'Uff. Territoriale del Governo - Roma



MODULO 02


PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

REGIONE CAMPANIA

Foglio n 5

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
1	LANNELLI FRANCESCO	BENEVENTO			<i>Francesco Lannelli</i>
2	MATARAZZO GIOVANNI	BENEVENTO			<i>Matarazzo</i>


Antonio Perco *Selvin'* *Quaranta*



Vento

PRESENTI 2

del Coordinatore Regionale Vincenzo LUORDO
 inviate a segreteria.congresso@anvvf.it tramite l'indirizzo ufficiale ANVVF della Regione



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus
 "Firmissima est inter pares amicitia"

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
 Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l'Uff. Territoriale del Governo - Roma



MODULO 02

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

Foglio n° 1


N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
1	PEBRONI OTELLIO		ROSSI TIZIANO		
2	SERAFINI MAURIZIO		CERONI MARIA RITA		
3	CARPELLI ENRICO		ZANOTTI LINO		
4	PAUERO EDUARDO				
5	ZAPPALÀ LUCIANO				
6	GUENALINI IDER				
7	LOBERTO GIUSEPPE				
8	SANTOLINI ENZO				
9	DIGNATICI ALDO				
10	MAZZACANI MAURIZIO				

Antonio Marco Bellini

Firma del Coordinatore Regionale:

inviare a segreteria@congresso@anvvf.it tramite l'indirizzo ufficiale ANVVF della Regione





Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

"Firmissima est inter pares amicitia"

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n. 266
iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l'Uff. Territoriale del Governo - Roma



MODULO 02

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

Foglio n° 2

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
11	VACCARI SEMANO				
12	BORELLI FRANCO				
13	SIROCCHI ALBERTO				
14	BERETTA GIOVANNI				
15	REBECCHI GIULIA				
16	PONDAMI IVO				


Antonio Zaccari Solimini



Firma del Coordinatore Regionale: _____
tramite l'indirizzo ufficiale ANVVF della Regione anvvf@anvvf.it

PRESENTI 16 + DELEGHE 3 =


19



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

"Firmissima est inter pares amicitia"

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l'Uff. Territoriale del Governo - Roma



MODULO 02

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

REGIONE..... *f.r.i.v.f.i. VENEZIA... Padova* Foglio n.....


N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
1	<i>DI TONELLO SANDRO</i>	<i>UDINE</i>	<i>TOMMASINI</i>	<i>UD</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>D'ANGIOLINO ALESSANDRO</i>	<i>TRIESTE</i>	<i>ZAGO ADRIANA</i>	<i>TS</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>CANTONI LORENDO</i>	<i>UD</i>			
4	<i>BERGAMASCO ADRIANO</i>	<i>PU</i>			
5	<i>DE MARCO ANGELO</i>	<i>PU</i>			



[Signature]
Primo del Comitato Regionale.....

Antonio Paolo Bellini
inviare a segreteria.congresso@anvfv.it tramite l'indirizzo ufficiale ANVVF della Regione

PRESENTI 5 + DELEGHE 2 = 7




MODULO 02

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

REGIONE ...LAZIO..... Foglio n.....

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
1	CLEMENTI LUIGI	VITERBO	PASCUCCI ANTONIO	VITERBO	<i>Clementi L. P.</i>
2	MONTESANO FRANCO	ROMA	MERCURI ANTONIO	ROMA	<i>F. Montesano</i>
3	CERRONI FRANCO	ROMA	COLCERASA MARCO	ROMA	<i>Cerroni Franco</i>
4	SERILLI ANTONIO	RIETI	MARINETTI FILIPPO	RIETI	<i>Serillo Antonio</i>
5	MOSCHETTI PAOLO	DIPARTIM.	ACQUAS GIUSEPPE	LATINA	<i>Paolo Moschetti</i>
6	SABIELLA ROBERTO	DIPARTIM.	LEBRORELLI LUIGI	PROSINONE	
7	SEPIELLI FRANCESCA	DIPARTIM.	MASTROGIOVANNI ANTONIO	LATINA	<i>Sepielli Francesca</i>



Firma del Coordinatore Regionale *Clementi L. P.*

inviare a segreteria.congresso@anvvf.it tramite l'indirizzo ufficiale ANVVFF della Regione

PRESENTI 6 + DELEGHE 6 = 12



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

"Firmissima est inter pares amicitia"

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266

Iscritta al n. 1647/2002 del Registro delle Persone Giuridiche e'6 l'Uff. Territoriale del Governo - Roma

01/000001/00

MODULO 02

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

REGIONE LIGURIA

Foglio n. 1

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
1	De Venuto Antonio	Genova	Altomare Ernesto	Genova	<i>[Handwritten signature]</i>
2	Cherubino Pietro	Genova	Brunelli Aldo	Genova	<i>[Handwritten signature]</i>
3	Rigardo Pier Giorgio	Imperia	Gelsomino Dino	Imperia	<i>[Handwritten signature]</i>
4	Vatterone Sergio	Imperia			<i>[Handwritten signature]</i>
5	Martinelli Dino	La Spezia	Bruccini Luciano	La Spezia	<i>[Handwritten signature]</i>
6	Taddei Alessio	Savona	D'Esta Rfuro	Savona	<i>[Handwritten signature]</i>
7	D'Anna Paolo	Savona			<i>[Handwritten signature]</i>

Firma del Coordinatore Regionale


[Handwritten signature of the Regional Coordinator]


inviare a comitato@anvff.it tramite l'indirizzo ufficiale ANVVF della Regione

PRESENTI 7 + DELEGHE 5 = 12

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]






Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

"Firmissima est inter pares amicitia"

iscritta all' Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell' art. 4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l' Uff. Territoriale del Governo - Roma



MODULO 02

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE


REGIONE: LOMBARDIA

Foglio n° 1

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
1	Luraschi Giammario	COMO	Molinaro Gino	COMO	<i>Gino Molinaro</i>
2	Balardini Paolo	SONDRIO			<i>Paolo Balardini</i>
3	Gherardi Zino (supp.)	SONDRIO			<i>Zino Gherardi</i>
4	Genco Vitantonio	LODI	Sacchi Luigi	PAVIA	<i>Luigi Sacchi</i>
5	Colombo Andrea	LODI	Arbini Claudio	PAVIA	<i>Claudio Arbini</i>
6	Colombo Emilio	LECCO			<i>Emilio Colombo</i>
7	Manni Luigi	CREMONA			<i>Luigi Manni</i>
8	Morini Romeo	CREMONA			<i>Romeo Morini</i>
9	Sarti Maria Fernanda	MILANO	Campolunghi Maurizio	PAVIA	<i>Maurizio Campolunghi</i>
10	Grigoletto Roberto	MILANO	Cappelletti Mario	COMO	<i>Mario Cappelletti</i>



Antonio Carlo Bellini

Genco Vitantonio



Firma del Coordinatore Regionale: Genco Vitantonio

inviare a: segreteria@congresso@anvvf.it tramite l'indirizzo ufficiale ANVVVF della Regione



MODULO 02

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

REGIONE: LOMBARDIA

Foglio n° 2

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
11	Samaritani Gualtiero	MILANO			<i>Gualtiero Samaritani</i>
12	Cerri Tiziano	MILANO			<i>Tiziano Cerri</i>
13	Florio Nicolino	MILANO			
14	Guerini Andrea	BRESCIA			<i>Andrea Guerini</i>
15	Loda Giancarlo	BRESCIA			<i>Giancarlo Loda</i>
16	Ferrari Giuseppe	BRESCIA			<i>Giuseppe Ferrari</i>
17	Zangarini Dario	BERGAMO			<i>Dario Zangarini</i>
18	Cefis Adriano (supp.)	BERGAMO			<i>Adriano Cefis</i>
19	Belvisi Antonio Marco	VARESE			<i>Antonio Marco Belvisi</i>
20	Ferrario Giacomino	VARESE	Panico Antonino	VARESE	<i>Antonino Panico</i>


Antonio Panico


Antonio Panico

Genco Vitantonio

Coordinatore Regionale:


tramite l'indirizzo ufficiale ANVVF della Regione





Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus
"Firmissima est inter pares amicitia"

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
 iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l'Uff. Territoriale del Governo - Roma



MODULO 02


PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

REGIONE MARCHE.....

Foglio n.....

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
1	ANDREANELLI GIANNI	ANCONA			<i>Andreas...</i>
2	BALDONI MASSIMO	ANCONA			<i>Baldi Massimo</i>
	BALDONI MASSIMO	ANCONA	MANDOLINI SERAFINO	ANCONA	<i>Baldi Massimo</i>
3	SCHIARATURA UGO	PESARO			<i>Schiaratura Ugo</i>
4	RAFFAELI LUIGINO	PESARO			<i>Raffaelli Luigi</i>
5	SCIARRA GIACOMO	ASCOLI			<i>Sciarrà Giacomo</i>
6	CAMAJONI GIACOMO (suppl. delegato)	ASCOLI	NERONI GIANLUIGI	ASCOLI	<i>Camajoni Giacomo</i>
	TADDEI PRIMENIO	MACERATA	<i>Merelli</i>		<i>Taddei Primenio</i>
	TADDEI PRIMENIO	MACERATA	MERELLI MARIO	MACERATA	<i>Taddei Primenio</i>

Antonio Luca Bellini




Firma del Coordinatore Regionale... ANDREANELLI GIANNI..... *Andreas...*

inviare a segreteria.congresso@anvvf.it tramite l'indirizzo ufficiale ANVVF della Regione

PRESENTI 6 + DELEGATI 3 = 9
 (per presenza)

PUGLIA



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

"Firmissima est inter pares amicitia"

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche e/o l'Uff. Territoriale del Governo - Roma

unicef

MODULO 02

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

PUGLIA


Foglio n.

REGIONE

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
1	AMIDMAN Y FILOMBENA	TARANTO			<i>Blanca D'Alise</i>
2	<i>C. K. V. V. V.</i>	<i>TORINO</i>			<i>Antonio Vician</i>
3	LACRANZI DOFFEN	BARI	COSIMO CARROZZINI	LECCE	<i>Luca Carrozzini</i>
4	SAPONARO MORELLI	BARI			<i>Morelli</i>
5	BESCO MARINO				<i>Besco</i>
6	RICCIA S. GIOVANNI		CARLO RICCIARDI	BARI	<i>Riccia</i>

Antonio Paolo Bellini


[Signature]



Coordinatore Regionale

inviare a: segreteria.congresso@anvvf.it tramite l'indirizzo ufficiale ANVVVF della Regione

PRESENTI 6 + DELEGHE 2 = 8



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

"Firmissima est inter pares amicitia"

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l'Off. Territoriale del Governo - Roma




MODULO 02

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

REGIONE: SARDEGNA

Foglio n.....

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
1	Serra Rino	Cagliari	Loriga Luigi	Sassari	<i>Rino Serra</i>
2	Ledda Giovanni	Cagliari	Tedde Gian Gregorio	Sassari	<i>Gian Gregorio Tedde</i>
3	Esposito Luigi	Cagliari	Mereu Antonio	Nuoro	<i>Luigi Esposito</i>
4	Ippolito Antonio	Oristano	Onnis Mariano	Nuoro	<i>Antonio Ippolito</i>




Riviera

Firma del Coordinatore Regionale.....

inviare a segreteria.congresso@anvfv.it tramite l'indirizzo ufficiale ANVVF della Regione

PRESENTI 4 + DELEGATI = 8



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

"Firmissima est inter pares amicitia"

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266

Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l'Uff. Territoriale del Governo - Roma



MODULO 02

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE


REGIONE: Sicilia

Foglio n° 1

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
1	GAROFALO GIUSEPPE		MEZZASALMA EMANUELE		
2	TRORMINA FRANCESCO				
3	VITELLO CARLO				
4	COLLACCHI NATALIA				
5	PIETRANTONI GIUSEPPE				
6	CAMBRIA GIUSEPPE		DI GIARDINO GIUSEPPE		
7	DE VARDI ROSARIO				
8	RETTO G'ROLANO				
9	ALONGI BENEDETTO				
10	PRESTIFILIPPO GASPARE				

Firma del Coordinatore Regionale:

inviare a segreteria.congresso@anvvf.it tramite l'indirizzo ufficiale ANVVF della Regione




Partecipanti Regione Toscana al Congresso Straordinario Nazionale

SEZIONE	DELEGATI	CON DELEGA	UDITORI	TEMPERATURA	FIRMA
AREZZO			COLETTI ANGIOLINO		
	CANESCHI MAURO			36,5	<i>[Signature]</i>
	SORINI MORENO	BORRI IVO		36,0	<i>[Signature]</i>
FIRENZE	SPARNACCI MARIO			36,7	<i>[Signature]</i>
	BACCIOTTI DAMIANO			36,1	<i>[Signature]</i>
	SENATORI DANIELE			36,6	<i>[Signature]</i>
	COLI GIANLUCA			36,0	<i>[Signature]</i>
GROSSETO	BACCIOTTI DAMIANO	FRANZONI GIANCARLO		36,1	<i>[Signature]</i>
LIVORNO	IURESCIA LUCIO			36,5	<i>[Signature]</i>
	MANNARI VALTER			35,0	<i>[Signature]</i>
LUCCA	BONUCCELLI GIUSEPPE			35,2	<i>[Signature]</i>
	ARTIOLI GIULIO			36,4	<i>[Signature]</i>
MASSA C	TONARELLI GIULIANO			36,6	<i>[Signature]</i>
PISA	ARMANI LUIGI	CONCORDIA GIOVANNI	MELAI FRANCO	36,4 / 34,7	<i>[Signature]</i>
PISTOIA	BURCHIETTI LUCIANO			35,8	<i>[Signature]</i>
	MELANI LEONARDO	MAZZUOLI ROBERTO		36,6	<i>[Signature]</i>
	GIAGNONI MAURIZIA			35,8	<i>[Signature]</i>
PRATO	D'ALÒ VALENTINO			35,0	<i>[Signature]</i>
SIENA	MAURI CESARE ALBERTO	MASSINI MASSIMILIANO	CONSOLI CLAUDIO	35,2	<i>[Signature]</i>
				34,5	<i>[Signature]</i>

[Signature]

PRESENTI 18 + DELEGHE S = 23



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

"Firmissima est inter pares amicitia"

iscritti all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266

iscritti al n. 1617/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l'Off. Territoriale del Governo - Roma



MODULO 02

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

REGIONE UMBRIA Foglio n. 1

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
1	NAPOLI WIGIO	PG			Wigio
2	SIMONETTI SETTIMIO (sopraelevato delegato)	PG	EUGENI GIANFRANCO	PG	Settimio Simonetti
3	BERTOLINI MASSIMO	PG			Massimo Bertolini
4	ROZZI PAOLO	TR			Paolo Rozzi
5	CHIARAMONTI ROBERTO (sopraelevato - delegato)	TR	DENICOLA ENZO	TR	Roberto Chiaramonti


Antonio Paolo Salvini
Cuneo



M. S.

inviare il modulo al Congresso Regionale indirizzo ufficiale ANVVVF della Regione


PRESENTI 3 + DELEGATI 2 = 5
(DELEGATI)



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

"Firmissima est inter pares amicitia"

iscritta all' Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell' art. 4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n. 266
Iscritta al n. 1617/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l' Uff. Territoriale del Governo - Roma



MODULO 02

PRESENZE DELEGATI E EVENTUALI DELEGHE

REGIONE: VENETO e TRENTO


Foglio n° 1

N.	Cognome e Nome DELEGATO	SEZIONE	Cognome e Nome DELEGANTI	SEZIONE	FIRMA del DELEGATO
	CECCHINI GIUSEPPE				
	GUARNIERI RENZO				
	ZANAGA FABRIZIO		VANGELISTA ORAZIO		
	PEDINATO MAURIZIO		DI ROLA ADOLFO		
	ZACCONI GIOVANNI		CORONA ATTILIO		
	ZAGO GERMANO		DE MIN GIUSEPPE		
	DE PRETO BIRO		MAURO MARCO		
	VIANULO ADRIANO		MANDER LUCIANO		
	ZANGARINI GIANNI		SALVATI NICOLA		
	ZANARDI ANTONIO		PIRAGO AGOSTINO MAURO MITEO		

Antonio Zocco
Belini
Quarta

Firma del Coordinatore Regionale: _____

inviare il modulo al congresso@anvvf.it tramite l'indirizzo ufficiale ANVVF della Regione



ALLEGATO B AL REP. 18814/11048

FOGLIO DELLE PRESENZE

DEGLI AVENTI DIRITTO PRIVI DEL DIRITTO DI VOTO

1. GIOACCHINO GIOMI - PRESIDENTE ONORARIO

(in videoconferenza da Roma)

Antonio J. J. J. J.

[Handwritten signature]



Allegato "C" al repertorio n.18814/11048

S T A T U T O

della

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DEL CORPO NAZIONALE - ODV

GENERALITA'

L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV, nel seguito denominata "Associazione Nazionale VVF." è costituita con atti del Dott.Luigi Annibaldi, Notaio in Viterbo, del 2 febbraio 1994, Repertorio n. 35586, raccolta n. 18099, registrato il 4 febbraio 1994 al n. 537, modificativo del precedente atto dello stesso Notaio Dott. Luigi Annibaldi del 4 dicembre 1991, Repertorio n. 30349/15457, registrato in Viterbo il 18 dicembre 1991 al n.3742 e del Dott. Marcello Di Fabio, Notaio in Roma del 16 settembre 1995, Repertorio n.70043, Raccolta n. 16708, registrato in Roma il 19 settembre 1995, del dott. Giancarlo Miccoli Favoni, Notaio in Forlì, del 26 ottobre 2001, Repertorio n.174222, raccolta n. 17381, registrato il 7 novembre 2001, del dott. G. Mirri, Notaio in Ravenna, in data 22 aprile 2005, Repertorio n. 49343/1322, registrato a Ravenna il 4 maggio 2005 al n. 1296 mod. 1, del dott. Ciro De Lorenzo, Notaio in Ravenna, in data 6 aprile 2011, Repertorio n. 1301/879, registrato a Ravenna il 18 aprile 2011 al n. 2675 Serie 1T, del Dott. Gualfreduccio Degli Oddi, Notaio in Forlì, in data 15 aprile 2015, Repertorio n.

132444/29233, registrato a Forlì il 5 maggio 2015 al n 245 Serie 1T, del Dott. Stefano Sammartano, notaio in Roma, in data 18 novembre 2016, Repertorio 38248, registrato a Roma il 22 novembre 2016 al n. 4340 Serie 1T.

Con provvedimento n. 0001446 del 10 gennaio 2017 dell'Agencia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio è iscritta all'Anagrafe delle Onlus con effetto dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, comma 2, del DM 18 luglio 2003 n.266.

Tra l'Associazione Nazionale VVF. e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, troveranno applicazione le nuove e più avanzate forme di collaborazione che dovranno realizzarsi concretamente nello strumento cardine delle Convenzioni previsto nell'art. 33 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n.139, sul riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sull'Associazione il Ministero dell'Interno esercita la sua alta vigilanza.

L'Associazione Nazionale VVF. è apartitica, non ha fini di lucro in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 8 marzo 2006 n.139 e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si ispira ai principi democratici e ai valori della cultura e della tradizione del Paese.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione Nazionale VVF. costituisce il legame ideale tra

tutti i Vigili del Fuoco d'Italia in servizio e cessati dal servizio e il Dipartimento, contribuisce altresì, con la sua azione, al rafforzamento dei legami con la popolazione fondati sulla solidarietà sociale e sul volontariato.

L'Associazione Nazionale VVF. è Associazione Nazionale di persone.

Le Sezioni Provinciali ed i soci sono la fonte della sua legittimazione.

Coloro che intendono esservi iscritti devono fare richiesta alla Sezione Provinciale competente per territorio.

L'Associazione Nazionale VVF. si configura come organizzazione di volontariato (ODV) e come tale provvede ad adempiere alle procedure per tale riconoscimento, attraverso la richiesta di registrazione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore. Al verificarsi dei presupposti di cui all'art.41 del decreto legislativo n.117/2017, l'Associazione assumerà la qualifica di Rete Associativa, previa modifica statutaria, con conseguente iscrizione anche alla relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 1 - Campo di applicazione - norme generali.

1. Lo Statuto dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale è lo strumento di governo della Associazione. Gli Statuti delle Sezioni Provinciali lo sono nell'ambito territoriale e non possono essere in contrasto con quello Nazionale. La loro conformità potrà essere assicurata con lo Statu-

to tipo predisposto da apposita Commissione Nazionale. Le Sezioni Provinciali possono inserire nei loro statuti norme che valorizzano le rispettive peculiarità territoriali che non siano in contrasto con lo Statuto Nazionale.

2. Le Sezioni Provinciali sono strutture di base dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e prima istanza congressuale, e cessano di esserlo se venisse meno l'affiliazione.

Esse nella gestione delle attività di volontariato sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo-contabile e patrimoniale.

Rispondono in proprio delle azioni che compiono e contribuiscono ad affermare e sviluppare le finalità previste dal presente Statuto.

3. L'Associazione fa uso della denominazione "Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV" anche negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 Costituzione - Sede

1. E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV o in breve "ANVVF - ODV", con sede in Roma, via Soriano n.1.

Art. 3 Finalità e attività

1. L'Associazione Nazionale VVF. esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo esclusivo delle prestazioni delle Sezioni provinciali e dei volontari associati, sono tra quelle previste all'art. 5, comma 1, lettere d), i), u), del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, l'Associazione opera:

A- nel settore della formazione, per la divulgazione della

cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;

B- nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche a favore delle persone svantaggiate anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore;

C- nel settore dell'attività del tempo libero, quali la pratica sportiva, il turismo sociale, lo sviluppo qualitativo dei Raduni nazionali, l'editoria per la pubblicazione della Rivista quale organo ufficiale della Associazione ANVVF e la salvaguardia della memoria storica; queste ultime sono protese a valorizzare l'operatività e l'immagine della Associazione, non solo tra i Soci, ma anche tra gli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Istituzioni pubbliche e private e più in generale tra la Società civile;

D- tramite l'attività di volontariato per l'informazione, la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza, in favore dei cittadini, Enti pubblici, privati, associazioni e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psicofisiche, economiche, sociali o familiari.

2. Le suddette attività sono finalizzate a mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio

sociale e solidale.

3. L'Associazione Nazionale VVF ODV, qualora divenga Rete Associativa, svolgerà attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

4. L'Associazione Nazionale può promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

5. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti stabiliti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

6. Le strutture dell'associazione e i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio, attività che siano o che risultino in contrapposizione a quelle svolte dal Corpo Nazionale dei VV.F. o di sua esclusiva specifica competenza, salvo specifici protocolli che possono essere sottoscritti con il Corpo Nazionale dei VV.F a livello centrale e territoriale.

ART. 4 RAPPRESENTANZA (Stendardo e abito sociale)

In occasione di manifestazioni o celebrazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia a livello centrale che periferico o di Istituzioni Nazionali o Internazionali, di manifestazioni di Associazioni d'Arma e di ricorrenze o cerimonie funebri, l'Associazione Nazionale e le Sezioni Provin-

ciali interessate assumeranno idonee iniziative che permettano ai soci la loro partecipazione in rappresentanza della Associazione.

ART. 5 STENDARDO

Lo Stendardo dell'Associazione Nazionale e delle Sezioni Provinciali avrà la forma della Bandiera tricolore in uso presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore di tre soci. In tali occasioni è opportuno indossare l'abito sociale. Particolare cura dovrà essere prestata in modo che lo stendardo dell'Associazione sia adeguatamente rappresentato nei cerimoniali.

ART. 6 ABITO SOCIALE

Per il decoro e l'immagine della Associazione ANVVF., va indossato l'abito sociale, salvo diverse e specifiche disposizioni emanate dalla Presidenza Nazionale o dai Presidenti di Sezione in caso di manifestazioni locali.

L'abito sociale od altro indumento identificativo sono definiti dal Regolamento Nazionale.

ART. 7 SOCI

1. I soci dell'Associazione sono così distinti:

Soci d'onore, Soci benemeriti, Soci effettivi, Soci sostenitori. Per tutte le suddette tipologie di Soci vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, il di-

ritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

L'Associazione Nazionale costituisce un albo generale degli iscritti e provvede al rilascio della tessera associativa, coinvolgendo anche le strutture territoriali. I soci sono tenuti al rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari Nazionali e Provinciali.

L'iscrizione viene fatta nelle sedi delle Sezioni Provinciali con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale. Le modalità di rilascio della tessera sono demandate al Regolamento Nazionale.

La quota annuale associativa deve essere versata entro il termine stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti Provinciali che comunque dovranno prevedere una data antecedente a quella in cui devono essere versate dalle stesse Sezioni Provinciali le quote spettanti alla Associazione Nazionale, da farsi entro il mese di giugno di ogni anno.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati destituiti dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali per reati dolosi;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

Il socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non

avere o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dall'Albo generale degli iscritti e dagli elenchi della propria Sezione.

Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i soci secondo le modalità previste dagli Statuti Provinciali, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.

A tutti i soci spetta l'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ADERENTI

I Soci hanno il diritto di:

a) partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota sociale);

b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

d) partecipare alle attività promosse ed alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;

e) usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

f) ricevere la tessera comprovante la qualità di Socio;

g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente, ai sensi di legge;

h) prendere visione dei bilanci e dei libri contabili.

I Soci hanno il dovere di:

a) mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, non leda l'onorabilità dell'Associazione e degli Organi Sociali, nonché di tutti i soci;

b) osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

c) versare il contributo associativo stabilito dalle Sezioni Provinciali;

d) svolgere le attività preventivamente concordate;

e) osservare le direttive contenute nel Codice Etico.

ART. 9 COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Tra l'Associazione Nazionale VVF., l'Associazione Nazionale Decorati al valor civile "Nastro Tricolore" e le Associazioni consorelle già presenti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di favorire l'integrazione operativa, organizzativa e gestionale a seconda delle specificità operative di ogni singola Associazione, qualora vi siano le condizioni, possono essere ricercate idonee ed appropriate forme di affiliazione al fine di creare una fattiva e concreta collaborazione tra l'Associazione Nazionale VVF. e le Associazioni nelle attività specifiche delle stesse.

Le forme e i modi della collaborazione dovranno essere oggetto di una apposita intesa con l'Associazione Nazionale VVF. da

trascriversi in specifica norma del Regolamento.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi in stretta coerenza con essi, nonché delle attività di servizio collaterali, l'Associazione Nazionale VVF., anche in forma di convenzione con altre Associazioni, Enti Pubblici e privati, sia a livello nazionale che internazionale, regionale, territoriale, e con delibera del Consiglio Nazionale, promuove e partecipa alla costituzione di Fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni che non perseguono scopi di lucro; aderisce ad organismi internazionali.

ART. 10 CONSIGLIO D'ONORE - SOCI D'ONORE

1. Viene costituito il Consiglio d'Onore con funzioni consultive e di raccordo fra il Dipartimento VVF e ANVVF-CN, sulle questioni di maggiore rilevanza tra quelle indicate all'art. 2 dello Statuto Nazionale e delle progettualità rilevanti che possono essere poste dal suddetto Dipartimento.

2. Di esso fanno parte:

- Il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile pro-tempore;
- Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco pro-tempore;
- Il Presidente Onorario dell'ANVVF-CN;
- n.3 Soci d'Onore nominati dal Consiglio Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

In caso di impedimento il Capo Dipartimento ed il Capo del Corpo possono farsi sostituire da un loro delegato.

E' compito del Presidente Onorario dell'ANVVF, coordinare i lavori del Consiglio d'Onore, che viene da Esso convocato con gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio d'Onore è invitato a partecipare all'assemblea congressuale nazionale ed alle riunioni del Consiglio Nazionale, con facoltà di esprimere, anche per iscritto, pareri da inserirsi a verbale, che potranno essere assunti nelle delibere del Consiglio Nazionale.

Nel regolamento potranno essere definiti specifici adempimenti, relativi ai compiti del Consiglio d'Onore.

Su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, previa accettazione degli interessati e con procedura a norma di Regolamento, il Consiglio Nazionale può attribuire la qualifica di Socio d'Onore:

a) al personale in servizio e fuori servizio del Corpo Nazionale e dei Comandi VVF. della Regione Valle D'Aosta e delle Province Autonome, agli ex Vigili volontari ausiliari ed ai giovani del Servizio Civile decorati di medaglia d'oro o d'argento al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemerenzza nei riguardi del Corpo o dell'Associazione Nazionale VVF.;

b) ai familiari dei deceduti per causa di servizio-vittime del

dovere. L'Ufficio di Presidenza Nazionale iscrive fra i Soci d'Onore i Presidenti Nazionali cessati dalla carica, il Presidente Onorario fin dalla sua nomina.

ART. 11 SOCI BENEMERITI

Sono Soci Benemeriti i soci fondatori dell'Associazione Nazionale VVF. e delle Sezioni Provinciali.

I Soci Benemeriti vengono proposti a tale rango dalle Sezioni Provinciali all'Ufficio di Presidenza Nazionale, e potranno essere coloro che abbiano dato un contributo determinante e sostanziale allo sviluppo della Sezione stessa. Parimenti possono essere iscritte persone anche non appartenenti al Corpo. La proposta presentata alla Presidenza Nazionale verrà dalla stessa vagliata, ratificata o respinta con motivazioni scritte.

In quest'ultimo caso di diniego, le Sezioni Provinciali possono ricorrere al Consiglio Nazionale, che decide in ultima istanza.

ART. 12 SOCI EFFETTIVI

Tale categoria comprende:

a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei Comandi dei Vigili del Fuoco della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome, che abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 7;

b) il personale in servizio iscritto nei ruoli del Corpo Na-

zionale dei Vigili del Fuoco e il personale dei Comandi dei Vigili del Fuoco della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome;

c) gli ex ausiliari e i volontari iscritti nelle liste dei Comandi VVF. ed i cittadini chiamati ad espletare il servizio civile nel Corpo Nazionale VVF.

Ai Soci di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che potranno essere meglio definiti nel Regolamento.

ART. 13 SOCI SOSTENITORI

Sono ammessi a far parte dei soci Sostenitori:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei colleghi deceduti;
- c) gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto dei vari Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco;
- d) le persone che ne fanno richiesta.

ART. 14 STRUTTURE TERRITORIALI

Le Sezioni Provinciali, quelle di Bolzano e Trento con la regionale della Valle d'Aosta, costituiscono un'articolazione dell'Associazione Nazionale VVF. dotata di piena autonomia giuridica, gestionale e patrimoniale e devono iscriversi al Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore aderendo all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale.

Esse sono strutturalmente autonome mediante una distinta responsabilità di gestione organizzativa e finanziaria e rispondono in proprio degli atti che compiono e devono porre in essere tutte le finalità previste dall'art.3.

Le Sezioni Provinciali possono costituire Sedi operative locali da esse dipendenti, nominando un delegato di Sede.

Lo Statuto delle Sezioni Provinciali, deve comprendere i seguenti organi:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio direttivo provinciale;
- il Presidente provinciale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora ne ricorrano i termini legali;
- il Collegio dei Probiviri.

Le Sezioni Provinciali nell'esercizio delle loro funzioni devono raccordarsi, attraverso il loro Presidente ed il Consiglio provinciale, con il Coordinatore Regionale della propria Regione.

Le Sezioni Provinciali svolgono le seguenti funzioni:

- deliberano sulle iscrizioni;
- organizzano l'attività sociale degli iscritti;
- attuano e garantiscono i programmi, i progetti e i servizi funzionali alla conduzione associativa della Sezione provinciale anche in collaborazione con la Presidenza Nazionale.

I Consigli provinciali, eletti nelle Assemblee congressuali

degli iscritti, sono organi deliberanti e di direzione; elaborano il bilancio consuntivo e preventivo annuale da portare per l'approvazione nell'Assemblea generale dei Soci. Più in generale essi esercitano le competenze proprie ed applicano gli orientamenti dell'Assemblea generale dei Soci e degli Organi Nazionali con i necessari adeguamenti alle specificità territoriali.

I Consigli provinciali eleggono tra i loro componenti, con votazione segreta se richiesta dalla maggioranza dei presenti, il Presidente quale legale rappresentante delle Sezioni Provinciali e le altre cariche sociali proposte dal Presidente provinciale.

ART. 15 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ordinamento degli Organi Statutari, si ispira al principio della separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione fondata su criteri di collegialità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

Gli organi d'indirizzo, controllo e di gestione sono:

- a) Il Congresso;
- b) Il Consiglio Nazionale;
- c) l'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- d) Il Presidente Nazionale;
- e) Il Presidente Nazionale Onorario;
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti/Organo di controllo, quando ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del

D.Lgs.117/17 e s.m.i;

g) Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 16 CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso Nazionale è la massima assise dell'Associazione Nazionale VVF.

Esso determina gli indirizzi generali ed è regolato secondo le norme predisposte dal Regolamento Nazionale.

Viene convocato dal Presidente Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale.

2. Il Congresso Nazionale si riunisce ogni quattro anni con il compito di:

a) approvare le norme statutarie con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea Congressuale;

b) discutere ed approvare la relazione morale e finanziaria quadriennale;

c) tracciare le linee programmatiche generali dell'Associazione Nazionale VVF.;

d) prendere atto con ratifica della nomina dei Consiglieri Nazionali, dei Coordinatori Regionali e dei Vice Coordinatori eletti dai delegati provinciali delle Assemblee Congressuali Regionali;

e) eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri.

3. L'avviso di convocazione del Congresso Nazionale, con ordi-

ne del giorno, dovrà essere diramato in ogni caso almeno 60 (sessanta) giorni prima del giorno dell'apertura del Congresso.

4. Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto:

a- i delegati provinciali eletti tra tutti i Soci, in regola con il versamento della quota annuale come previsto dal Regolamento Nazionale, così ripartiti:

b- un delegato per ogni Sezione Provinciale qualunque sia il numero dei Soci;

c- in aggiunta, un delegato in percentuale agli iscritti secondo le norme previste dal Regolamento Nazionale;

Senza diritto di voto:

a- i componenti del Consiglio Nazionale uscente, se non delegati;

b- il Presidente Onorario e gli ex Presidenti Nazionali, se non delegati;

c- i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e Proibiviri uscenti.

5. I delegati effettivi che per ragioni obiettive sono impossibilitati a partecipare ai lavori del Congresso Nazionale, possono essere sostituiti dai delegati supplenti delle stesse Sezioni Provinciali, purché espressamente indicati nei rispettivi verbali congressuali.

Possono essere nominati non più di due supplenti. I delegati provinciali possono, inoltre, avere due deleghe, della stessa

Sezione o di altre Sezioni della stessa Regione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei delegati presenti, salvo i diversi casi espressamente previsti dallo stesso Statuto.

6. Il Congresso Nazionale può essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale da sottoporre a decisione del Consiglio Nazionale o su motivata richiesta di almeno 2/3 (due terzi) del numero dei membri del Consiglio Nazionale stesso.

7. Il Congresso Straordinario deve essere convocato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora entro tale termine la convocazione non sia effettuata, il Congresso Straordinario dovrà essere convocato dai membri del Consiglio Nazionale richiedenti entro altri 60 (sessanta) giorni. Il Congresso straordinario è valido con almeno i 2/3 (due terzi) del numero dei componenti del precedente Congresso in prima convocazione. In seconda convocazione ci dovrà essere la presenza semplice del 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei delegati aventi diritto e delibera con le stesse modalità del Congresso ordinario.

ART. 17 CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è il massimo Organo dell'Associazione, dopo il Congresso Nazionale, ed è composto da un numero di membri variabile da 18 a 54, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale ed in modo che ciascun coordinamento regionale esprima almeno un consigliere nazionale.

Esso rappresenta tutti i Soci e determina gli orientamenti generali approvati dal Congresso, assumendo le decisioni fondamentali di indirizzo da affidare alla gestione collegiale del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Delibera le proposte di modifica allo Statuto, da sottoporre al dibattito di base e successiva approvazione del Congresso.

Valuta ed approva il bilancio di previsione e ratifica le eventuali variazioni, il bilancio consuntivo, il bilancio sociale e la relazione annuale sull'attività svolta, predisposta dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Fissa l'ammontare della quota sociale di sua spettanza che le Sezioni Provinciali devono versare ogni anno, su proposta del Tesoriere e dell'Ufficio di Presidenza.

2. Il Consiglio Nazionale viene eletto dai delegati delle Sezioni Provinciali riuniti in sede di congresso Regionale, scelti possibilmente tra i Presidenti, Segretari e componenti di organi Provinciali di Sezione per ciascuna Regione in rappresentanza di tutti i Soci, secondo le procedure elettorali previste dal Regolamento Nazionale, ferma restando la libera scelta del voto. Lo stesso Consiglio Nazionale elegge, previo consenso dell'interessato, il Presidente Onorario.

Non possono assumere la qualifica di componenti del Consiglio nazionale coloro che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

3. Il Consiglio Nazionale eletto viene riunito nella sua prima seduta, subito dopo la fine del Congresso, dal Presidente Onorario in carica ed in sua assenza dal componente più anziano per età per eleggere il Presidente Nazionale a scrutinio segreto e subito dopo elegge l'Ufficio di Presidenza, in separata votazione, scelto tra i componenti del Consiglio Nazionale.

4. Il Presidente Nazionale eletto avrà poi il compito di comunicare al Consiglio Nazionale la nomina del Tesoriere, del Segretario Nazionale, del Responsabile dell'Ufficio informatico centrale e attribuire altri possibili incarichi di lavoro con l'istituzione di commissioni per i settori della formazione, della editoria e stampa, dei Raduni Nazionali, della memoria storica, della solidarietà - sussidio, logistica - tempo libero e la comunicazione media preventivamente concordati con l'Ufficio di presidenza nazionale.

5. Il Consiglio Nazionale, in presenza delle dimissioni del Presidente Nazionale e che mantiene la carica di componente del Consiglio Nazionale, dovrà esser convocato entro trenta giorni dalle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale da eleggersi tra i componenti del Consiglio Nazionale in carica.

6. In presenza di dimissioni, o cessazione per cause diverse, del Presidente Nazionale che lascia pure la carica di componente del Consiglio Nazionale dovrà essere convocato entro trenta giorni dalle dimissioni per l'elezione del nuovo Presi-

dente Nazionale tra i componenti del Consiglio Nazionale in carica.

In tal caso provvede anche all'inserimento per surroga del primo dei non eletti nella lista della Regione di appartenenza del Presidente/Consigliere dimissionario ed in mancanza, la stessa Regione interessata provvederà ad una nuova elezione del Consigliere Nazionale di sua spettanza, in sostituzione di quello dimissionario.

7. Il Consiglio è convocato dal Presidente Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza con avviso scritto nei termini definiti dal Regolamento da inviare ai Consiglieri almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicazione degli argomenti da trattare e con l'invio preventivo dei documenti che verranno presentati al Consiglio stesso. Il termine di 15 (quindici) giorni può essere ridotto a otto nei casi di provata urgenza. Esso è composto:

- * dal Presidente Nazionale;
- * dall'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- * dai Coordinatori Regionali e dai Consiglieri eletti nelle assemblee regionali.

Alle Assemblee del Consiglio Nazionale partecipano in qualità di uditori senza diritto di voto:

- il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- il Presidente Nazionale del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Nazionale in apertura di seduta provvederà su

proposta del Presidente nazionale alla nomina del Presidente di assemblea.

Successivamente viene nominato il Segretario Verbalizzante che può essere anche persona esterna al Consiglio Nazionale. Le delibere e i verbali delle adunanze del Consiglio Nazionale devono essere approvati a conclusione dei lavori e regolarmente tenuti e trascritti in apposito Registro.

Delibere e verbali devono essere inviati ai componenti del Consiglio Nazionale ed ai Presidenti Provinciali.

Il Consiglio Nazionale si riunisce, di norma, due volte all'anno.

8. I Coordinatori Regionali, quali componenti effettivi del Consiglio stesso, in presenza di giustificati motivi e con comunicazione scritta all'Ufficio di Presidenza Nazionale, possono farsi rappresentare dai propri Vice Coordinatori Regionali eletti dai Congressi Regionali.

I Coordinatori Regionali quali componenti il Consiglio Nazionale che non partecipano per due volte consecutive alle riunioni senza giustificazione scritta decadono dall'incarico e vengono sostituiti dai loro Vice Coordinatori eletti dai congressi Regionali. Le norme e le specifiche per tali deleghe vengono definite dal Regolamento.

9. I componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale potranno rilasciare delega scritta ad un componente del medesimo Ufficio. Lo stesso criterio si applica ai Consiglieri Nazionali

eletti dalle assemblee congressuali regionali. Ogni componente potrà avere una sola delega.

10. Il Consiglio delibera su qualsiasi questione che gli venga sottoposta da parte dei suoi componenti e/o dall'Ufficio di Presidenza. I suoi membri possono richiedere al Presidente Nazionale di porre all'ordine del giorno argomenti di carattere generale.

11. Il Consiglio esamina in prima istanza la richiesta di provvedimenti disciplinari di componenti dell'Ufficio di Presidenza, dandone per conoscenza comunicazione al Collegio dei Probiviri. I Componenti il Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi si presentano dimissionari al Congresso Nazionale per fine mandato, analogamente a tutti gli altri Organi dell'Associazione.

ART. 18 UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

1. L'Ufficio di Presidenza con il suo Presidente, è Organo di governo dell'Associazione Nazionale VVF. ed è responsabile della gestione amministrativa e programmatica della Associazione Nazionale VVF. stessa in esecuzione del mandato ricevuto dal Consiglio Nazionale. Esso è eletto dal Consiglio Nazionale secondo le procedure elettorali di cui al Regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza è l'Organo referente ed attivo per la realizzazione concreta delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto, per cui promuove, organizza e controlla

l'attività dell'Associazione Nazionale VVF. con il coinvolgimento e la collaborazione delle Sezioni Provinciali, secondo i fini istituzionali, e le linee indicate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale e dalle eventuali intese o convenzioni stipulate, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, od altre Istituzioni. Promuove, altresì, ogni possibile forma di consultazione preventiva su materie e temi di natura strutturale e di rilevanza politica organizzativa coinvolgendo, al massimo le Sezioni Provinciali.

3. L'Ufficio di Presidenza è composto da un minimo di 7 (sette) membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i Soci Consiglieri Nazionali, a cui va aggiunto, quale membro di diritto il Presidente Onorario.

4. La decisione del numero dei componenti l'Ufficio di Presidenza è demandata al Consiglio Nazionale nella sua prima seduta dopo la chiusura del Congresso. Esso rimane in carica quattro anni e comunque fino al successivo Congresso Nazionale al quale dovrà presentarsi dimissionario. Nei casi di Congresso straordinario convocato anticipatamente l'Ufficio di Presidenza si dovrà presentare dimissionario se sarà investito da sfiducia proposta da almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Nazionale.

5. L'Ufficio di Presidenza, nel promuovere le iniziative atte a realizzare il raggiungimento dei fini istituzionali propri e

delle Sezioni Provinciali, si avvale, nella sua attività organizzativa in sede Nazionale, della collaborazione di Soci delle Sezioni Provinciali, di eventuali collaborazioni volontarie e dei Coordinatori Regionali e Consiglieri Nazionali.

Quanto sopra per un più efficace raccordo tra centro e territorio.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce non meno di tre volte all'anno.

6. Il Presidente Nazionale, con provvedimento scritto, può nominare e delegare parte delle sue competenze ed attribuzioni ai componenti dell'Ufficio di Presidenza.

7. In caso di dimissioni o decesso di membri dell'Ufficio di Presidenza viene usato il meccanismo della surrogazione, al posto del membro dimissionario o deceduto subentra il primo dei non eletti durante l'ultima assemblea di rinnovo delle cariche associative. Nel caso non fosse possibile la surrogazione per mancanza di candidati surrogabili, su proposta del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, nella sua prima riunione utile, approva la cooptazione o la elezione dei componenti mancanti.

8. Essi vanno individuati tra i membri del Consiglio Nazionale. Una volta eletti, gli stessi saranno sostituiti nel Consiglio Nazionale dai Vice Coordinatori Regionali e/o dai Consiglieri eletti nella Regione di competenza. L'Ufficio di Presidenza conserva, comunque, integralmente la sua validità e le

sue prerogative fino a quando rimangono in carica i 2/3 (due terzi) dei membri previsti dal Regolamento Nazionale arrotondati all'unità superiore.

9. Per la validità delle riunioni occorre l'intervento di almeno 2/3 (due terzi) dei membri, comprese le deleghe. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza del numero effettivo dei presenti e delle eventuali deleghe; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. L'Ufficio di Presidenza in particolare:

a- propone al Consiglio Nazionale la data del Congresso Nazionale i tempi e le modalità entro cui devono essere svolte le Assemblee territoriali;

b- valuta i motivi della richiesta di Congressi straordinari e propone la data e la convocazione al Consiglio Nazionale per le conseguenti decisioni;

c- discute la relazione annuale e quella quadriennale presentata dal Presidente dei Revisori dei Conti sulla gestione contabile dell'Associazione;

d- propone al Consiglio Nazionale la località e la data di svolgimento dei Raduni Nazionali;

e- coordina le proposte di modifica dello Statuto valutate e proposte dalle Assemblee Congressuali Regionali, e le propone per l'approvazione al Consiglio Nazionale per il dibattito dei delegati al Congresso Nazionale;

f- coordina il lavoro per la definizione e/o l'adeguamento del

Regolamento Nazionale allo Statuto e di altri regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

g- provvede alle spese ordinarie e straordinarie sempre nel contesto del bilancio di previsione;

h- predispone il bilancio annuale consuntivo e preventivo per l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale;

i- nei casi di accertate gravi irregolarità statutarie propone al Consiglio Nazionale, la sospensione o la decadenza dei Consigli Provinciali con la nomina di un Commissario straordinario pro-tempore;

j- provvede anche a proporre al Consiglio Nazionale la nomina del Direttore responsabile del giornale/rivista dell'Associazione Nazionale VVF. e della sua Redazione;

k- esamina in prima istanza eventuali richieste di azioni disciplinari nei confronti dei Consiglieri Nazionali su fatti e circostanze inerenti i rapporti tra gli Organi Nazionali. Le decisioni assunte devono essere comunicate per conoscenza al Collegio dei Probiviri.

11. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono essere invitati il Presidente dei Revisori dei Conti e il Presidente dei Probiviri per essere sentiti su questioni di pertinenza dei loro Collegi.

12. Copia delle delibere e dei verbali delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Nazionale, firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale sono trasmessi

in tempo reale via web ai suoi membri ed alle strutture Regionali e Provinciali.

ART. 19 IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale, eletto nella prima seduta del Consiglio Nazionale, rimane in carica quattro anni e comunque fino al successivo Congresso Nazionale al quale dovrà presentarsi dimissionario, unitamente al suo Ufficio di Presidenza.

2. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione Nazionale VVF. e tutela l'osservanza dello Statuto Nazionale e del relativo Regolamento di attuazione, nonché i regolamenti interni e le decisioni approvate dal Consiglio Nazionale.

In particolare:

- ha la firma, che può delegare, degli atti dell'Associazione Nazionale VVF.;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, in esecuzione dei mandati ricevuti dal Consiglio Nazionale, avvalendosi anche della collaborazione dei componenti del medesimo Ufficio e del Consiglio Nazionale;

- iscrive agli ordini del giorno le richieste motivate dei membri dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Nazionale ed è tenuto a convocare tali organi qualora lo richieda almeno 1/3 (un terzo) dei relativi componenti;

- nei casi urgenti ed inderogabili prende di sua iniziativa, nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale e del suo

Ufficio di Presidenza gli opportuni provvedimenti, salvo la ratifica dei predetti organi da farsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;

- redige la relazione da presentare al Consiglio Nazionale e quella morale quadriennale da presentare al Congresso Nazionale;

- può designare il Vice Presidente destinato a sostituirlo in caso di impedimento;

- intrattiene contatti con il Referente Nazionale del Corpo VVF. per conto dell'Associazione Nazionale VVF.;

- cura i rapporti generali con i Coordinatori Regionali e in casi particolari di inadempienza degli stessi, con i Presidenti Provinciali.

3. E' compito del Presidente Nazionale tenere i contatti diretti con gli Organi Istituzionali ed in particolare con il Dipartimento VVF.

Il Presidente dovrà informare quanto prima l'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio Nazionale in merito a quanto discusso con gli Organi del Corpo Nazionale, fatta salva la potestà decisionale del Consiglio Nazionale medesimo.

ART. 20 IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario rappresenta onorificamente tutta l'Associazione Nazionale VVF. e partecipa a pieno titolo, per la natura dell'Associazione Nazionale VVF. alla sua attività.

2. Egli partecipa, con diritto di voto, alle riunioni dell'Uf-

ficio di Presidenza e del Consiglio Nazionale. Prendendo parte alle deliberazioni, esprime anche il proprio parere sugli argomenti da trattare che abbiano una rilevanza in seno a tale Organo deliberante o comunque, che investano l'Associazione Nazionale VVF. nei rapporti con terzi o con organismi statali o Enti.

Nel quadro delle attività determinate dal Consiglio Nazionale e/o dall'Ufficio di Presidenza e di quanto previsto dal secondo comma dell'art.18, contribuisce con le sue attività, a facilitare e rafforzare le relazioni dell'Associazione Nazionale VVF. con le Autorità Istituzionali dello Stato e in particolare del Ministero dell'Interno, con la Dirigenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e degli altri Enti ed Istituzioni, tenendo informato il Presidente Nazionale.

3. Invitato dal Presidente Nazionale raccoglie elementi di giudizio e riferisce al Presidente Nazionale nel quadro delle valutazioni di responsabilità nei confronti del Ministero dell'Interno che può esercitare l'alta vigilanza sull'Associazione Nazionale VVF., fatta salva la potestà decisionale del Consiglio Nazionale.

ART.21 Libri Sociali obbligatori

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti Atti e Documenti:

. libro dei soci e libro dei volontari;

. libro dei verbali e delibere assembleari;

. libro delle adunanze e delibere dell'Ufficio di Presidenza Nazionale;

. libro dei verbali e delibere del Consiglio Nazionale;

. libro inventario;

. libri contabili;

. libri verbali Organi di controllo e di giurisdizione interna.

ART. 22 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti tutti eletti al Congresso Nazionale.

2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

I componenti dell'Organo possono essere proposti e scelti anche tra i non Soci, purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, qualora adottato, sia stato redatto in conformità alle linee guida e conforme alle scritture contabili.

4. Il Collegio dei Revisore dei Conti, collegialmente o tramite ciascuno dei propri membri, svolge almeno due volte all'anno e, comunque, in qualsiasi momento lo ritenga necessario o opportuno, atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo esercita la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. Accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa approvate nel bilancio preventivo e della loro esecuzione.

6. Il Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti presenta al Consiglio Nazionale ogni anno ed al Congresso ogni quattro, la relazione sulla gestione contabile dell'intero mandato, che sarà poi presentata dal Presidente stesso, al Congresso Nazionale. Nel caso di riscontro di irregolarità durante le normali ispezioni, l'Ufficio di Presidenza e il Consiglio Nazionale devono essere immediatamente informati, in forma scritta.

7. Le relazioni ed i verbali delle riunioni del Collegio sono riportati su apposito libro-verbali debitamente sottoscritto

dai Revisori.

Il membro del Collegio dei Revisori dei Conti che, senza giustificato motivo, non partecipi per due volte consecutive alle sedute del Collegio convocate per iscritto in tempo utile, decade dalla carica.

ART. 23 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è Organo di garanzia Statutaria e di giurisdizione interna.

Il Collegio dei Probiviri Provinciale lo è in ambito territoriale nelle Sezioni ove viene istituito.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e da due supplenti tutti eletti dal Congresso Nazionale. A tali cariche potranno essere eletti anche soggetti estranei all'Associazione, purché abbiano adeguate competenze nelle materie giuridiche.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Esso ha il compito di interpretare le norme Statutarie e regolamentari e fornire pareri agli Organismi dirigenti, sulla loro applicazione.

Emette, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organi Statutari.

3. Il Collegio esamina con funzioni e finalità conciliative e impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria:

- i ricorsi presentati dai componenti degli Organi Nazionali o Territoriali;

- eventuali controversie che possono insorgere riguardanti comportamenti e condotte dei consiglieri nazionali inerenti il loro operato all'interno dell'ANVVF.;

- assolve ai mandati fiduciari che gli vengono assegnati dal Presidente Nazionale. Essi non devono riguardare controversie personali.

Le decisioni del Collegio dovranno essere prese previo il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili. Delle proprie riunioni i Proibiviri redigono e sottoscrivono appositi verbali e le loro decisioni dovranno essere comunicate agli interessati a mezzo di raccomandata A/R ovvero PEC ove possibile.

4. In caso di dimissioni dell'intero Ufficio di Presidenza, il Collegio assume il governo dell'Associazione Nazionale VVF. per l'ordinaria gestione e convoca entro otto giorni il Consiglio Nazionale per le valutazioni e le decisioni da assumere.

ART. 24 ORGANI DI COORDINAMENTO

E' organo di Coordinamento: il Coordinatore Regionale.

ART. 25 COORDINATORE REGIONALE (coordina almeno un minimo di due provincie di una regione)

1. Il Coordinatore Regionale unitamente ai Consiglieri Nazionali di ciascuna Regione sono eletti dall'Assemblea Congressuale Regionale composta dai delegati eletti nelle Assemblee Congressuali Provinciali per partecipare all'Assemblea Congressuale Nazionale. Essi fanno parte del Consiglio Nazionale

una volta ratificati dal Congresso Nazionale.

L'Assemblea Congressuale Regionale elegge inoltre un Vice Coordinatore Regionale, quale collaboratore del Coordinatore Regionale per le attività territoriali.

Il Vice Coordinatore Regionale, in caso di assenza o impossibilità sostituisce il Coordinatore Regionale, con opportuna delega.

Nei casi in cui il Coordinatore decada dall'incarico, qualora non fosse già stato eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale il Vice Coordinatore, i Presidenti Provinciali della Regione interessata, provvederanno ad una nuova elezione, che verrà poi comunicata per la presa d'atto di convalida, dal Consiglio Nazionale.

2. Il Coordinatore Regionale è centro regolatore di tutte le attività provinciali organizzative e progettuali, funge da tramite nei rapporti tra l'Ufficio di Presidenza Nazionale e le Sezioni Provinciali ed è di norma titolare delle relazioni con la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. Per dare seguito al lavoro organizzativo e progettuale il Coordinatore Regionale si avvale di un Coordinamento Regionale composto dai Presidenti provinciali o loro delegati, dal Vice Coordinatore Regionale e dai Consiglieri Nazionali eletti nella Regione; dovrà fra l'altro determinare i criteri per la definizione della quota annuale che ogni Sezione Provinciale do-

vrà fornire al Coordinatore Regionale per l'espletamento delle funzioni finalizzate al coordinamento di iniziative condivise tra le Sezioni Provinciali della Regione, da sviluppare in ambito Regionale o Interregionale, coinvolgendo in quest'ultimo caso anche la struttura Nazionale.

4. La figura del Coordinatore Regionale non è incompatibile con la eventuale candidatura per l'Elezion e agli altri Organi Nazionali dell'Associazione Nazionale VVF. Qualora eletto in uno dei detti Organi egli decade automaticamente dall'incarico di Coordinatore Regionale.

Le cariche di Coordinatore e Vice Coordinatore Regionale sono compatibili ed auspicabili con quelle di Presidente, Segretario o gli Organi di Sezione.

ART. 26 REFERENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Referente Nazionale per i rapporti con l'Associazione Nazionale, nominato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed i Referenti Territoriali designati dai Dirigenti dei dipendenti Uffici periferici, partecipano alla vita della Associazione, vengono invitati ai lavori dei rispettivi Consigli e possono partecipare su invito all'attività dell'Associazione nell'ambito del territorio di competenza.

ART. 27 CERIMONIERE NAZIONALE

Il Cerimoniere Nazionale viene nominato dal Consiglio Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

I compiti e le funzioni sono definite dal Regolamento sui

grandi eventi e Raduni Nazionali. Il Cerimoniere Nazionale partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e alle Assemblee del Consiglio Nazionale su invito del Presidente Nazionale, con diritto di parola e senza diritto di voto se non è componente del Consiglio Nazionale, quando verranno trattati argomenti che lo coinvolgono nell'Organizzazione.

ART. 28 COMMISSIONI DI SETTORE

Per le finalità previste dagli articoli 3 e 17 del presente Statuto e per gli scopi in essi indicati, vengono costituite le commissioni per i settori per la formazione e l'informazione, l'editoria e la stampa, l'Ufficio informatico centrale con il Sito Nazionale e la comunicazione Media, i grandi eventi, Memoria Storica e Sistema Museale, solidarietà - sussidio logistica - tempo libero.

Tali settori potranno sviluppare idonee iniziative volte a migliorare gli standard qualitativi nelle rispettive attività con il coinvolgimento delle strutture territoriali.

Gli incarichi di coordinamento potranno essere affidati dal Presidente Nazionale ai componenti dell'Ufficio di Presidenza ed anche ai Consiglieri Nazionali con particolari esperienze, che si rendono disponibili a coordinare uno dei settori suindicati.

Con appositi regolamenti di settore, verranno definiti i compiti e le modalità di gestione dei suddetti settori per una uniformità di indirizzo sul territorio nazionale.

ART. 29 DURATA DELLE CARICHE

1. La cessazione della carica ha luogo per ultimato mandato, per dimissioni o per sfiducia degli Organi deliberanti competenti (Consiglio Nazionale, Consigli Provinciali).

2. Qualora negli organi sociali delle Sezioni Provinciali, dell'Ufficio di Presidenza o nei Collegi di cui ai precedenti articoli venga a mancare un membro, subentra fino alla fine del quadriennio, il Socio che nelle rispettive elezioni riportò il maggior numero dei voti, dopo gli eletti; in assenza di questi ultimi, si procede alla cooptazione sino a due componenti o alla rielezione in sede Regionale e/o Provinciale.

ART. 30 SPETTANZA PER LE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali e le collaborazioni volontarie Nazionali e Provinciali non sono retribuite. Ai membri degli Organi Statutari e ai collaboratori è tuttavia concesso il rimborso per le spese debitamente documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

ART. 31 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. Le entrate dell'Associazione Nazionale VVF. nonché quelle delle Sezioni Provinciali sono costituite da:

a- quote associative;

b- contributi di Stato, Regioni, Province, Comuni o altri Enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c- donazioni o lasciti testamentari;

d- contributi di partecipazione alle manifestazioni e alle attività turistiche e sportive promosse per il sostegno allo svolgimento delle attività sociali;

e- contributi dal Ministero dell'Interno e dell'Opera di Assistenza al Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

f- rendite finanziarie e dai beni acquistati con detti mezzi e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione Nazionale VVF. compatibile con le sue finalità;

g- erogazioni liberali, raccolte fondi;

h- qualsiasi altra entrata compatibile con il Codice del Terzo Settore.

2. L'Ufficio di Presidenza propone al Consiglio Nazionale la quota associativa, compresa quella di prima iscrizione che le Sezioni Provinciali sono tenute a versare annualmente all'Associazione Nazionale VVF.

3. Il patrimonio sociale è costituito da:

a- beni immobili e mobili. Anche le Sezioni Provinciali potranno divenire proprietarie di beni mobili e immobili a loro destinati;

b- obbligazioni od altri titoli pubblici;

c- donazioni, lasciti o successioni;

d- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali, ed eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4. Il patrimonio delle Sezioni Provinciali è di diritto patrimonio esclusivo delle Sezioni stesse e l'Associazione Nazionale VVF. non potrà nulla pretendere. Il patrimonio è unico ed indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.

5. L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il trenta aprile l'Ufficio di Presidenza Nazionale sottoporrà al Consiglio Nazionale, il rendiconto relativo all'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per la loro approvazione. Tale rendiconto dovrà essere inviato unitamente alla lettera di convocazione del Consiglio Nazionale.

6. Il rendiconto è adottato nelle forme previste dal Codice del Terzo settore, una volta approvato, deve restare depositato nei trenta giorni successivi all'approvazione presso l'Ufficio del Referente Nazionale in via Sorianello n.1 - Roma.

7. Il bilancio consuntivo e preventivo, adottato nelle forme previste dal Codice del Terzo settore, è approvato dal Consiglio Nazionale dovrà essere portato a conoscenza dei Presidenti di Sezione Provinciali dai Coordinatori Regionali e pubblicato nel Sito Nazionale.

8. Gli utili di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione Nazionale VVF., salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione

degli scopi sociali. Si osserva l'art. 8 del Codice del Terzo settore.

9. Al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, il bilancio sociale sarà adottato nel rispetto delle linee guida ministeriali.

ART. 32 NORME DISCIPLINARI

1. A carico dei Soci, compresi i Dirigenti a tutti i livelli dell'Associazione, che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto, Regolamento e Codice Etico possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto ed ai doveri morali dell'Associazione, nonché per atti che producano danni all'Associazione;
- espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti contrari ai principi dell'Associazione.

2. Il provvedimento di richiamo scritto viene adottato per il livello territoriale dal Presidente Provinciale, secondo i rispettivi Statuti Provinciali, nonché dal Consiglio Nazionale, per i Presidenti Provinciali e i membri degli Organismi Nazionali.

3. I provvedimenti di sospensione e di espulsione vengono adottati dal Presidente Provinciale su proposta documentata dei Consigli Provinciali, secondo i rispettivi Statuti Provinciali, nonché dal Consiglio Nazionale per il Presidente Provin-

ciale ed i componenti degli Organi Nazionali.

I provvedimenti disciplinari deliberati dalle strutture territoriali devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Probiviri territoriali e comunicati alla Segreteria Nazionale, mentre quelli deliberate dal Consiglio Nazionale devono essere portati a conoscenza del Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 33 RICORSI

1. Avverso l'adozione del provvedimento di richiamo, adottato dal Presidente provinciale, il socio può presentare ricorso al Consiglio provinciale.

2. Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione o di espulsione, il Socio può presentare ricorso al Collegio Provinciale dei Probiviri.

3. Avverso l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei Presidenti di Sezione e dei membri del Consiglio Nazionale è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

4. Tutti i ricorsi debbono essere presentati per iscritto al Segretario Provinciale per quelli di competenza Provinciale, ed al Segretario Nazionale per quelli di competenza nazionale: entrambi entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del primo provvedimento. I ricorsi sospendono temporaneamente i provvedimenti adottati.

ART. 34 CESSAZIONE DA SOCIO

1. Il Socio può cessare di far parte dell'Associazione per di-

missioni, per morosità o per espulsione. Il Socio può essere anche temporaneamente sospeso. Nel caso in cui il socio dimissionario sia sottoposto a procedimento disciplinare, il Consiglio Provinciale e il Consiglio Nazionale, ognuno per la propria competenza, possono disporre che si sospenda di provvedere sull'accoglimento delle dimissioni fino all'esito del procedimento medesimo.

2. Nei casi di cui al comma precedente egli perde il diritto:

a- all'uso della tessera e del distintivo sociale che dovranno essere riconsegnati all'Associazione Nazionale attraverso il Presidente della Sezione Provinciale;

b- al godimento di ogni beneficio morale e materiale dell'Associazione.

ART. 35 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF.

1. Lo scioglimento dell'Associazione Nazionale VVF. può essere deliberato dal Congresso Nazionale a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto. In tale caso il Congresso nominerà il Collegio dei liquidatori per la devoluzione ad altri enti del Terzo settore, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore. La devoluzione dovrà essere effettuata, di preferenza, ad altri enti che perseguono fini analoghi, con privilegio per le Opere Assistenziali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Compete al Congresso nazionale deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio.

2. Lo scioglimento dell'Associazione Nazionale VVF. determina di diritto la inapplicabilità totale del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione alle Sezioni Provinciali. Il patrimonio delle Sezioni Provinciali rimane patrimonio indivisibile di esse e potrà essere gestito in proprio con la ricostituzione della Sezione stessa opportunamente modificata.

ART. 36 MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

1. Allo Statuto approvato potranno essere apportate modifiche dal Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale VVF. con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) come previsto dall'art. 16, comma 2, lett. a).

2. E' demandata al Consiglio Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, l'approvazione del Regolamento o di eventuali sue modifiche, ciò nel rispetto rigoroso dello Statuto e con una maggioranza semplice.

3. Eventuali modifiche successive al Regolamento Nazionale o ai Regolamenti di settore potranno essere apportate nel corso del quadriennio dal Consiglio Nazionale con una maggioranza semplice.

ART. 37 NORME GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Codice del Terzo settore e, in via residuale e in quanto compatibile, dal Codice Civile.

2. I membri dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale, i Revisori dei Conti, i membri del Collegio

dei Proviviri, e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'Associazione Nazionale VVF., se non previa deliberazione del Consiglio Nazionale assunta all'unanimità fermo restando gli obblighi previsti dalla legge.

3. Per effetto del presente Statuto le attuali Sezioni Provinciali assumono la denominazione di "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Sezione di ODV" in quanto affiliata alla Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Roma.

4. La Sezione Dipartimentale, con sede in Roma, resta qualificata a tutti gli effetti Sezione Provinciale.

5. Eventuali modifiche alla denominazione di Uffici ed Organi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si intendono estese a quelle indicate nel presente Statuto.

6. Le presenti disposizioni statutarie sostituiscono quelle del precedente statuto, ed entrano in vigore dalla data di approvazione dello Statuto stesso da parte del Congresso Nazionale.

ART.38 DISPOSIZIONE CIRCA LA RESPONSABILITA' CONFLITTO D'INTERESSI E INCOMPATIBILITA'

Gli Organi Dirigenti dell'Associazione Nazionale VVF. non rispondono delle obbligazioni assunte dalle Sezioni Provinciali,

dai Coordinatori Regionali e dalle Associazioni affiliate, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.

Il Presidente Nazionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di affidamenti bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di altro componente dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e del Consiglio Provinciale sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture dell'Associazione Nazionale VVF.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probi-viri, in quanto Organi di controllo e di garanzia interna, sono incompatibili con le altre cariche a tutti i livelli dell'Associazione nazionale.

Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e circoscrizioni in presenza di conflitti d'interesse.

ART. 39 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie nazionali, si elegge il Foro di Roma. Per le controversie di livello provinciale sono eletti i rispettivi Fori Provinciali.

ART. 40 NORME DI ATTUAZIONE

Con il Regolamento sarà data attuazione, alle norme contenute nel presente Statuto entro il termine di centottanta giorni dall'approvazione del presente Statuto.

ART. 41 NORMA TRANSITORIA

1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, e rimane iscritta all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione nazionale dei vigili del fuoco Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume la denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto di preferenza, ad altri enti che perseguono fini analoghi, con privilegio per le Opere Assistenziali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

FIRMATO: ANTONIO MARCO BELVISI

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.